



Ministero dell'Istruzione

Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato per gli alunni ucraini

a. s. 2021/2022



Ordinanza ministeriale 4 giugno 2022, n. 156

**L'ordinanza opera in regime derogatorio,
ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50**

Ordinanza ministeriale 4 giugno 2022, n. 156

Articolo 1 – Destinatari

Alunni e studenti ucraini iscritti in scuole italiane del primo e del secondo ciclo di istruzione a partire dal **24 febbraio 2022**

La valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo

Articolo 2, comma 1 – scrutinio finale

Gli alunni sono valutati tenendo conto della **complessità** dell'impatto psicologico e del livello delle **competenze linguistico-comunicative** nella lingua italiana e del **processo di apprendimento** maturato nel contesto di guerra ed emergenza umanitaria

La valutazione degli apprendimenti del primo ciclo

Articolo 2, comma 2 – scrutinio finale

Qualora non si abbiano elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina, la valutazione finale è espressa attraverso un **giudizio globale** sul livello di sviluppo degli apprendimenti, sull'acquisizione delle prime competenze linguistico-comunicative in lingua italiana, sul grado di socializzazione e di partecipazione alle attività didattiche

La valutazione degli apprendimenti del primo ciclo

Articolo 2, comma 5 Piano di apprendimento individualizzato

I docenti predispongono un ***Piano di apprendimento individualizzato***, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli ***obiettivi di apprendimento*** di lingua e di contenuto da conseguire nel corso del ***2022/2023***, nonché le ***specifiche strategie*** per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Le attività per il raggiungimento degli obiettivi sono considerate ***attività ordinaria di istituto***.

La valutazione degli apprendimenti del primo ciclo

Articolo 2, comma 6 - Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado ***non viene rilasciata.***

L'esame del primo ciclo

Articolo 4

Il consiglio di classe delibera ***l'esonero dalla partecipazione all'esame di Stato*** per gli alunni ucraini che non siano in grado di sostenere le prove di cui all'ordinanza n. 64 del 2022, in considerazione del ***livello delle abilità linguistiche*** ricettive e produttive scritte e orali nella lingua italiana ovvero ***del mancato raggiungimento delle competenze disciplinari*** previste dalle Indicazioni nazionali per il curriculum.

L'esame del primo ciclo

Articolo 4, commi 2 e 3

L'esame di Stato è **sostituito dalla valutazione finale** da parte del consiglio di classe effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 2, ovvero con l'espressione di un giudizio globale.

Il consiglio di classe rilascia un **attestato di credito formativo** che costituisce **titolo** per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado e che **assolve agli obblighi** di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76.

L'esame del primo ciclo

Articolo 4, comma 4

L'attestato costituisce, comunque, titolo per ***l'eventuale iscrizione***, su richiesta, per l'anno scolastico 2022/2023 ***alla classe terza della scuola secondaria di primo grado***.

La valutazione degli apprendimenti nel secondo ciclo

Articolo 3

Gli studenti sono valutati tenendo conto della **complessità** dell'impatto psicologico e del livello delle **competenze linguistico-comunicative** nella lingua italiana e del **processo di apprendimento** maturato nel contesto di guerra ed emergenza umanitaria

La valutazione degli apprendimenti nel secondo ciclo

Articolo 3, comma 2

Anche nel caso in cui non si abbiano elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina, e/o le valutazioni risultino insufficienti, gli studenti sono comunque ***ammessi alla classe successiva.***

La valutazione degli apprendimenti nel secondo ciclo

Articolo 3, comma 3

Nel **verbale di scrutinio** sono espresse le eventuali valutazioni presenti, ancorché insufficienti; non si procede ad alcuna valutazione per le discipline nelle quali non si disponga di elementi.

La valutazione è espressa attraverso un **giudizio globale** sul livello di sviluppo degli apprendimenti, sull'acquisizione delle prime competenze linguistico-comunicative in lingua italiana, sul grado di socializzazione e di partecipazione alle attività didattiche

La valutazione degli apprendimenti nel secondo ciclo

Articolo 3, commi 5 e 6

Piano di apprendimento individualizzato

I docenti predispongono un ***Piano di apprendimento individualizzato*** in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli ***obiettivi di apprendimento*** da conseguire nel corso del ***2022/2023***, nonché le ***specifiche strategie*** per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Le attività per il raggiungimento degli obiettivi sono considerate ***attività ordinaria di istituto***.

La valutazione degli apprendimenti nel secondo ciclo

Articolo 3, comma 7 Verifiche nell'anno 2022/2023

In relazione alle discipline (con valutazione inferiore a sei o senza valutazione) e ai relativi obiettivi indicati nel Piano di apprendimento individualizzato, i docenti effettuano, nel corso dell'anno scolastico 2022/2023, apposite ***verifiche relativamente al raggiungimento degli obiettivi.***

La valutazione degli apprendimenti nel secondo ciclo

Articolo 3, comma 4

Per gli studenti delle **classi terze e quarte**, ammessi alla classe successiva, per i quali non si dispone di elementi di valutazione (articolo 3, comma 2), ***non si procede all'attribuzione del credito scolastico.***

La valutazione degli apprendimenti nel secondo ciclo

Articolo 3, comma 8 Credito scolastico per il 2022/2023

Nello scrutinio finale del 2022/2023, per le classi quarte e quinte, il consiglio di classe, sulla base delle verifiche, **integra le valutazioni dell'anno scolastico 2021/2022** per le discipline incluse nel Piano di apprendimento individualizzato, per le quali non si era proceduto a valutazione o la valutazione era insufficiente, e all'attribuzione **del credito scolastico dell'anno precedente**.

La valutazione degli apprendimenti nel secondo ciclo

Articolo 3, comma 8 Credito scolastico per il 2022/2023

Se permangono ***valutazioni insufficienti***, hanno effetto esclusivamente sul ***calcolo della media ai fini dell'attribuzione del credito scolastico***. Se la media dei voti è ***inferiore a sei decimi*** viene attribuito un ***credito pari a sei punti***.

L'esame del secondo ciclo

Articolo 5

Il consiglio di classe delibera ***l'esonero dalla partecipazione all'esame di Stato*** per gli alunni ucraini che non siano in grado di sostenere le prove di cui all'ordinanza n. 65 del 2022, in considerazione del ***livello delle abilità linguistiche*** ricettive e produttive scritte e orali nella lingua italiana ovvero ***del mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento*** previsti dai Piani di studio dei singoli percorsi.

L'esame del secondo ciclo

Articolo 5, commi 2 e 3

Il consiglio di classe redige un **attestato di credito formativo** che individua gli elementi informativi sull'indirizzo del corso di studi cui gli studenti sono stati iscritti e sulle discipline comprese nel relativo piano di studi.

L'attestato costituisce **titolo per l'eventuale iscrizione, nell'anno 2022/2023, alla classe quinta** del medesimo indirizzo, articolazione, opzione frequentato nel 2021/2022

Percorsi di istruzione per gli adulti

Articolo 6

Per gli adulti che frequentano i CPIA, **la valutazione finale** degli apprendimenti è effettuata, in deroga a quanto previsto dal citato decreto, ai sensi della presente ordinanza, **tenendo conto del Patto formativo individuale** e sulla base delle attività didattiche svolte.

Percorsi di istruzione per gli adulti

Articolo 6

L'**esame di Stato** conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico – è **sostituito con la valutazione finale** effettuata collegialmente dai docenti del gruppo di livello facenti parte del consiglio di classe in sede di scrutinio finale.

Il consiglio di classe tiene conto delle eventuali carenze individuate ai fini della **revisione del Patto formativo individuale** per la frequenza nel 2022/2023 in modo consentire all'adulto di sostenere l'esame di Stato

Misure organizzative 2022/2023

Articolo 7

I dirigenti scolastici coadiuvano le famiglie degli alunni che passano alla scuola secondaria di primo grado nell'individuare l'istituzione scolastica di destinazione ai fini **dell'iscrizione tardiva** con il supporto degli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali e con la collaborazione degli Enti locali.

Per la **scuola secondaria di secondo grado**, sono previste, entro l'avvio delle lezioni dell'anno scolastico 2022/2023, le opportune interlocuzioni e le ordinarie **attività di orientamento** ai fini una scelta consapevole del percorso di studi.